



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 56 del 04/06/2026

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Emissione Ordinanza relativa all'istituzione aree cani nelle spiagge di Porto Ferro e Fiume Santo.

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dal Settore Ambiente e Verde Pubblico in data 04/06/2026 con la quale si richiede l'emissione di ordinanza sindacale ;

PREMESSO CHE nella stagione estiva si intensificano i fenomeni dell'abbandono di animali domestici anche come conseguenza ai divieti e alle limitazioni, alla circolazione ed accoglienza degli animali presso le strutture pubbliche, alberghi, stabilimenti ecc. soprattutto nelle zone turistiche;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994, adottata ai sensi della Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo e opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali e il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

VISTA la determinazione n. 1532/17633 del 07/05/2021, tutt'ora in vigore, emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna "*Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo*" che all'art.1, lettera a1) individua la stagione balneare estiva nel periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno e che all'art. 3 lettera i) stabilisce che durante tale periodo è vietato - - transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, salvo che prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le 20,00 della sera, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie garantite attraverso l'utilizzo delle apposite attrezzature dell'area occupata o attraversata con l'asporto di eventuali deiezioni degli animali; il limite delle ore 20,00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19,00 dal 1° settembre ed alle 18,00 dal 1° ottobre;

PRESO ATTO che le Amministrazioni Comunali possono individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali, previa delimitazione e segnalazione adeguata di tali aree, garantendone la pulizia e vigilando affinché i proprietari degli animali rispettino l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione dedicare uno o più tratti di spiaggia del litorale ricadente nel territorio di competenza, da destinare ai cani e ai loro padroni nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;

Ciò premesso,

ORDINA

- **l'istituzione nel litorale di “Porto Ferro”** di un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso agli animali da affezione accompagnati dai loro proprietari; l'area, individuata come da foto satellitare allegata alla presente, dovrà avere una superficie complessiva pari a 360 mq., (lunghezza di mt. 60 e profondità di mt. 6 dalla battigia), appositamente delimitata e individuabile attraverso cartelli indicativi.

- **l'istituzione nel litorale di “Fiume Santo”** di un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso agli animali da affezione accompagnati dai loro proprietari; l'area, individuata come da foto satellitare allegata alla presente, dovrà avere una superficie complessiva pari a 1500 mq., (lunghezza di mt. 250 e profondità di mt. 6 dalla battigia), appositamente delimitata e individuabile attraverso cartelli indicativi.

DISPONE che:

- La presente ordinanza resta in vigore sino al 31 ottobre 2026;
- All'interno delle aree individuate possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed i cani clinicamente sani;
- Non possono accedere le femmine durante la fase estrale (calore);
- Le deiezioni degli animali devono immediatamente essere rimosse a cura del proprietario/detentore che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e sacchettino e successivamente dovrà riporle negli appositi contenitori e nel caso in cui il contenitore sia posizionato a distanza, è obbligato dopo la rimozione e portare via i rifiuti ed a riporli nel contenitore più vicino;
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso; i cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di apposito guinzaglio e di museruola;
- L'uso del guinzaglio e della museruola è obbligatorio per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani;
- L'uso del guinzaglio e della museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici;
- Gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e il numero di telefono del proprietario, il tutto finalizzato alla immediata identificazione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell'animale;
 - Gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- Sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua anche per la docciatura;
- Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il

controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore.

- L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano eventualmente verificarsi.

- L'utilizzo delle aree può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione comunale sia per inosservanza delle norme sopraindicate, sia per motivi di sicurezza, ovvero motivi di pubblico interesse.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali, con particolare attenzione al Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. Il presente provvedimento, per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La presente Ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata a:

- Azienda A.S.L n. 1 Sassari, SSD Servizio di Anagrafe Canina e Randagismo;
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA, viale Dante n. 37;
- Carabinieri (Comando Provinciale Sassari);
- Polizia Di Stato – Sassari; Prefettura, Sassari;
- Settore Ambiente e Verde Pubblico - Sede;
- Polizia Municipale – Sede;
- Compagnia Barracellare – Sede;
- Comunicata tramite i Settori competenti ai Corpi di Guardie Zoofile operanti nel territorio.

Sassari li 04/06/2026

IL SINDACO

dott. Giuseppe Mascia

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.